



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 maggio 2024
(OR. en)

9303/24

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0099(NLE)**

**ECOFIN 509
UEM 128
FIN 393
CADREFIN 83**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Spagna

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione
della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Spagna**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte della Spagna il 30 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 13 luglio 2021, il Consiglio ha approvato tale valutazione mediante una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021")². La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 è stata modificata il 17 ottobre 2023³.
- (2) Il 19 marzo 2024 la Spagna ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. La Spagna ha presentato quindi un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dalla Spagna a causa di circostanze oggettive riguardano 16 misure.

² Cfr. i documenti ST 10150/21 e ST 10150/21 ADD 1 REV 1, <http://register.consilium.europa.eu>.

³ Cfr. i documenti ST 13695/23 REV 1 e ST 13695/23 ADD 1 REV 1, <http://register.consilium.europa.eu>.

- (4) La Spagna ha spiegato che per sette misure non è possibile dimostrare il conseguimento di 15 traguardi e obiettivi, poiché le procedure interne spagnole non danno origine a prove primarie inequivocabili che consentano di verificare in modo esplicito il conseguimento soddisfacente di tali traguardi e obiettivi. Al fine di consentire tale verifica è opportuno modificare i tipi di indicatori utilizzati per valutare il conseguimento soddisfacente, senza cambiare gli obiettivi o la natura delle misure pertinenti. Le quantità specifiche per i nuovi indicatori dovrebbero essere stabilite in modo da preservare il livello di ambizione delle rispettive misure. Sono interessati l'obiettivo con il numero sequenziale 8 della misura I1 (investimento: Zone a basse emissioni e trasformazione dei trasporti urbani e metropolitani) e l'obiettivo con il numero sequenziale 17 della misura I3 (investimento: Misure volte a migliorare la qualità e l'affidabilità dei servizi di trasporto ferroviario) nell'ambito della componente 1 (Piano di shock per una mobilità sostenibile, sicura e connessa in ambiente urbano e metropolitano). Sono anche interessati il traguardo con il numero sequenziale 85 della misura I1 (investimento: Rete nazionale di trasmissione - corridoi europei), i traguardi con i numeri sequenziali 88 e 94 e gli obiettivi con i numeri sequenziali 89 e 92 della misura I2 (investimento: Programma della rete transeuropea dei trasporti, altre opere) nonché la descrizione dell'investimento corrispondente, i traguardi con i numeri sequenziali 95 e 96 e gli obiettivi con i numeri sequenziali 97 e 98 della misura I3 (investimento: Intermodalità e logistica) e i traguardi con i numeri sequenziali 99 e 100 della misura I4 (investimento: Programma di sostegno a trasporti sostenibili e digitali) e la descrizione dell'investimento corrispondente nell'ambito della componente 6 (Mobilità sostenibile (lunga distanza)). Sono altresì interessati gli obiettivi con i numeri sequenziali 300 e 302 della misura I3 (investimento: Innovazione e internazionalizzazione della formazione professionale) nell'ambito della componente 20 (Piano strategico per promuovere la formazione professionale) e la descrizione dell'investimento corrispondente. Su questi presupposti la Spagna ha chiesto che siano modificati i suddetti traguardi e obiettivi. L'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

- (5) La Spagna ha spiegato che per l'attuazione di nove misure sono disponibili alternative migliori per conseguire il livello di ambizione originario. Sono interessati: l'obiettivo con il numero sequenziale 107 della misura R1 (riforma: Quadro normativo per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili) nell'ambito della componente 7 (Diffusione e integrazione delle fonti energetiche rinnovabili) e l'obiettivo con il numero sequenziale 164 della misura I2 (investimento: Progetti specifici per digitalizzare l'amministrazione centrale) nell'ambito della componente 11 (Modernizzazione delle pubbliche amministrazioni); l'obiettivo con il numero sequenziale 188 della misura I3 (investimento: Piano di sostegno all'attuazione della legislazione in materia di rifiuti e promozione dell'economia circolare) e la descrizione dell'investimento corrispondente nell'ambito della componente 12 (Politica industriale); i traguardi con i numeri sequenziali 448a e 448c della misura I6 (investimento: Regime di sovvenzioni a sostegno di progetti strategici nella catena del valore delle auto elettriche (sovvenzioni)) e la descrizione dell'investimento corrispondente, il traguardo con il numero sequenziale L22 e l'obiettivo con il numero sequenziale L24 della misura I7 (investimento: Regime di sostegno a progetti strategici nella catena del valore delle auto elettriche e dei prodotti agroalimentari (prestiti)) e la descrizione dell'investimento corrispondente nell'ambito della componente 12 (Politica industriale); gli obiettivi con i numeri sequenziali 202, 203, 206, 207 e 209 della misura I3 (investimento: Digitalizzazione e innovazione) e la descrizione dell'investimento corrispondente nell'ambito della componente 13 (Sostegno alle PMI); il traguardo con il numero sequenziale 276 della misura R4 (riforma: Rafforzare le competenze professionali e ridurre l'occupazione temporanea) nell'ambito della componente 18 (Ristrutturazione e ampliamento delle capacità del sistema sanitario nazionale) e la descrizione della riforma corrispondente. Sono infine interessati i traguardi con i numeri sequenziali 494, 496 e 497 della misura I6 (investimento: Regime di sovvenzioni per i progetti di decarbonizzazione (sovvenzioni)) e la descrizione dell'investimento corrispondente, nonché il traguardo L86 e l'obiettivo L88 della misura I8 (investimento: Regime di sostegno ai progetti di decarbonizzazione (prestiti)) e la descrizione dell'investimento corrispondente nell'ambito della componente 31 (capitolo dedicato al piano REPowerEU). Su questi presupposti la Spagna ha chiesto la modifica delle descrizioni delle misure suddette e dei traguardi e degli obiettivi menzionati. L'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

- (6) La Spagna ha spiegato che una misura non è più realizzabile a causa della domanda insufficiente, dovuta ai recenti sviluppi nel mercato dell'energia elettrica. È interessato l'obiettivo con il numero sequenziale 106 della misura R1 (riforma: Quadro normativo per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili) nell'ambito della componente 7 (Diffusione e integrazione delle fonti energetiche rinnovabili). L'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (7) La Commissione ritiene che i motivi addotti dalla Spagna giustifichino le modifiche a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 È opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021.

Correzione di errori materiali

- (8) Nel testo dell'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 sono stati individuati quattro errori materiali che interessano due traguardi, tre obiettivi e quattro misure nell'ambito di quattro componenti. Tale allegato dovrebbe essere modificato per correggere tali errori materiali, come convenuto tra la Commissione e la Spagna. Essi riguardano: il traguardo con il numero sequenziale 166 della misura I2 (investimento: Progetti specifici per digitalizzare l'amministrazione centrale) nell'ambito della componente 11 (Modernizzazione delle pubbliche amministrazioni); il traguardo con il numero sequenziale 251 della misura R1 (riforma: Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale) nell'ambito della componente 16 (Intelligenza artificiale); gli obiettivi con i numeri sequenziali 200, 204 e 208 della misura I3 (investimento: Digitalizzazione e innovazione) nell'ambito della componente 13 (Sostegno alle PMI); la descrizione della misura R4 (Rafforzare le competenze professionali e ridurre l'occupazione temporanea) nell'ambito della componente 18 (Ristrutturazione e ampliamento delle capacità del sistema sanitario nazionale). Tali correzioni non influiscono sull'attuazione delle misure in questione.

Valutazione della Commissione

- (9) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.
- (10) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dalla Spagna non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere del regolamento (UE) 2021/241.

Valutazione positiva

- (11) A seguito della valutazione positiva, da parte della Commissione, del PRR modificato, con cui si constata che esso soddisfa in misura soddisfacente i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V del medesimo regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito, gli indicatori pertinenti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.

(12) Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la valutazione del PRR modificato della Spagna sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito, gli indicatori pertinenti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.

Articolo 2

L'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Spagna, è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente
